

«IN SUPERBOS REGES»: IL TIRANNICIDIO IN BOCCACCIO E NEL PENSIERO POLITICO DEL TRECENTO*

Berardo Pio

Nel Trecento italiano, la riflessione sulla tirannide e sulla possibilità di resistere al tiranno¹ – possibilità che solo per alcuni autori può spingersi sino alla rivolta armata e al tirannicidio – appare saldamente ancorata a una situazione politica molto fluida, marcata da alcuni fenomeni che, a ben vedere, determinano le conclusioni della riflessione stessa: penso in primo luogo all'espansionismo di alcune realtà regionali, primo fra tutti quello dei Visconti e di Milano, e alla conseguente necessità di costruire un argine a difesa dell'autonomia di altre esperienze che avevano trovato nel regime guelfo e repubblicano un solido punto di equilibrio; l'esemplificazione in questo caso si volge verso i regimi popolari di Firenze e di Perugia, caratterizzati da una significativa possibilità di accesso da parte dei cittadini agli uffici pubblici, dalla rotazione delle cariche politiche e dalla possibilità di sottoporre a giudizio di verifica l'operato dei magistrati cittadini². Gli in-

* Riprendo e sviluppo in questa sede alcune delle argomentazioni affrontate in occasione del convegno internazionale *Umana Cosa. Giovanni Boccaccio tra letteratura, politica e storia* (Bazzano-Rocca dei Bentivoglio, 19-21 luglio 2013), organizzato da Marco Veglia in occasione dei 700 anni dalla nascita del Poeta.

¹ Il pericolo di confondere e considerare come espressioni intercambiabili la «dottrina della resistenza» e il «diritto di resistenza» è stato opportunamente segnalato da G. Cassandro, *Resistenza (Diritto di)*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, Utet, 1968, vol. XV, p. 591, secondo il quale «il concetto di resistenza non trova sempre fondamento nel diritto positivo, ma si presenta, piuttosto, ora come un istituto di diritto naturale [...] ora come una teoria politica».

² La bibliografia sulla tirannide è troppo nutrita per essere anche solo sintetizzata in una nota; per le questioni prese in esame nel nostro contributo sarà sufficiente rinviare alle indicazioni fornite da A. Zorzi, *La questione della tirannide nell'Italia del Trecento*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Id., Roma, Viella, 2013, pp. 11-36, e da D. Quaglion, «Quant tyrannie sormonte, la justise est perdue». *Alle origini del paradigma giuridico del tiranno*, ivi, pp. 37-57. Per un inquadramento cronologicamente ampio del fenomeno si veda D. Quaglion, *Tyrannis*, in *Catégories et mots de la politique à la Renaissance italienne* –

tellettuali che tra la fine del Duecento e tutto il Trecento operano in questo mondo, che è quello dell'Italia centrale tosco-pontificia, vedono nell'esperienza signorile incarnata essenzialmente dai governanti dell'Italia padana il pericolo per antonomasia, la minaccia che incombe sul reggimento civile: non a caso il fenomeno signorile farà fatica a imporsi e riuscirà ad affermarsi in netto ritardo nelle aree sottoposte a una più o meno larvata egemonia di Firenze in Toscana e di Perugia in Umbria.

Per questi intellettuali l'assimilazione tra regime signorile e regime tirannico è automatica e i tiranni sono numerosi come le mosche: alla deprecazione dantesca, che nel sesto canto del Purgatorio fa esclamare a Sordello «le città d'Italia tutte piene / son di Tiranni» (*Purg.* VI, 124-125), segue la riflessione del grande canonista bolognese Giovanni d'Andrea, che nella glossa «regum» dell'apparato alle *Clementinae* (1326) registra in Italia un numero tale di tiranni da ricorrere al termine *constellatio*³, quella di Francesco Petrarca, che in una lettera a Stefano Colonna prevosto di Saint-Omer, scritta nel 1352 ma integrata nel 1356, parla di un'Italia settentrionale quasi interamente oppressa dalla tirannide⁴, e quella di Luca da Penne che negli stessi

Categorie e termini della politica nel Rinascimento italiano, éd. par J.-L. Fournel, H. Miesse, P. Moreno, J.-C. Zancarini, Bern, Peter Lang, 2014, pp. 31-43. Sul carattere tirannico delle signorie bassomedievali e sulle diverse ricostruzioni storiografiche del fenomeno, a partire dal confronto tra le interpretazioni di Giovan Battista Picotti e Francesco Ercole che animarono il dibattito nei primi decenni del Novecento, si rimanda a E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», LXXI, 1962, pp. 41-69; O. Capitani, *Dal comune alla signoria*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. IV, *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, Utet, 1981, pp. 137-175; G.M. Varanini, *Dal comune allo stato regionale*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, vol. II, Torino, Utet, 1984, pp. 693-724; D. Quagliioni, *Il Processo Avogari e la dottrina medievale della tirannide*, in *Il Processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di G. Cagnin, Roma, Viella, 1999, pp. V-XXIX, in particolare pp. V-XII. Per un affresco recente del fenomeno signorile si veda *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma, Viella, 2013; utili approfondimenti anche in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. Grillo, Roma, Viella, 2013.

³ Giovanni d'Andrea, *Clementis V Constitutiones*, Lungduni, Horatij Cardon, 1613, coll. 239-240: «Tyrannos autem (quibus in Italia constellatio nunc fauet) includi non puto». Colgo la citazione di questa fonte importante da D. Quagliioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» et «De tyranno»*, Firenze, Leo S. Olschki, 1983, p. 45.

⁴ Francesco Petrarca, *Le familiari*, ed. critica a cura di V. Rossi, vol. III (libri XII-XIX), Firenze, Sansoni, 1937 (Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca, XII), XV, 7, p. 149:

anni accusa le diverse realtà italiane di aver dimenticato il diritto romano favorendo, in tal modo, l'insorgere della tirannide⁵. A distanza di qualche decennio, il nesso tirannide-Lombardia diventerà un vero e proprio luogo comune nelle opere polemiche che accompagneranno lo scontro tra Firenze e Milano; basti citare, a titolo di esempio, un passo della *Risponsiva* di Cino Rinuccini, violenta replica alla *Invectiva in Florentinos* di Antonio Loschi: «La Lombardia fu sempre fossa puzolente et notissima di tiranni»⁶.

Il più grande giurista del Medioevo, Bartolo da Sassoferrato, pur elaborando una minuziosa tassonomia della tirannide⁷, non si dilunga in riferimenti espliciti a singoli casi, non fa alcun cenno a circostanze precise, con la con-

«Cisalpina Gallia, in qua est ea quam Lombardiam vulgus, docti autem Liguriam Emiliam Venetiam vocant, et quicquid Alpes Appenninumque et antiquum Italie terminum Rubiconem interiacet, tota pene quam magna est, tyrannide premitur immortalis; cuius etiam illa pars que occasum respiciens sub pede montium sedet [...] facta est transalpinorum accessio tyrannorum». Il passo, molto noto e frequentemente citato, è solitamente riferito all'intera Italia, mentre è evidente il riferimento alla sola Italia settentrionale; si consideri, inoltre, che il testo di Petrarca riprende quasi alla lettera un passo di Tolomeo da Lucca che nei primissimi anni del Trecento aveva descritto l'evoluzione verso la tirannide dei regimi comunali dell'Italia settentrionale; cfr. Thomas Aquinas, *De regimine principum ad regem Cypri*, IV, 8, ed. J. Mathis, Torino, Marietti, 1948², p. 76.

⁵ Lucas de Penna, *Lectura [...] super tribus libris Codicis*, Lyon, opera Jacques Myt, 1529, f. CCCXXXV vb (ad Cod. XII, 63, 1): «Hodie vero hec omnia salubria et sanctissima remedia cessaverunt. Nam in Italia extra regnum quilibet fere civitas per se aut tyrannos libertatem ab imperio vendicant, et pro libito secundum statuta ipsorum puniunt delinquentes. In regno etiam predictae leges Frederici non servantur eo quod incole ipsius ab imperio sunt exempti. Quinetiam alia romanorum iura calcata sunt et reiecta, magistratus quidem in regno maiorem de pecunia quam de pace et iustitia curam habent; tyrannos in civitatibus erigunt, erectos cum eorum factionibus fovant et nutriunt, inopes deprimunt. Alunt iniquitates, et statum pacificum et tranquillum civitatum evertunt».

⁶ Cino Rinuccini, *Risponsiva*, in A. Lanza, *Firenze contro Milano. Gli intellettuali fiorentini nelle guerre con i Visconti (1390-1440)*, Anzio, De Rubéis, 1991, p. 187; cfr. S. Stefanizzi, *Cino Rinuccini e la «Risponsiva» ad Antonio Loschi in difesa di Firenze*, in *Letteratura, verità e vita. Studi in ricordo di Gorizio Viti*, a cura di P. Viti, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005, pp. 107-128.

⁷ La produzione storiografica sul concetto di tirannide e sulle sue classificazioni in Bartolo da Sassoferrato è ampia e complessa, per un inquadramento generale, utile anche per i riferimenti alla riflessione pregressa, ci permettiamo di rinviare a B. Pio, *Il pensiero politico di Bartolo*, in *Bartoloda Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, Atti del 50° convegno storico internazionale del Centro italiano per lo studio del basso Medioevo (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto, Fondazione Cisam, 2014, pp. 171-198. Naturalmente, l'opera di riferimento, tanto per l'edizione dei testi di Bartolo quanto per l'ampio e puntuale commento introduttivo, resta Quagliioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit. *supra*, nota 3.

sapevolezza che la situazione descritta sia nota al punto da non richiedere una descrizione particolareggiata e chiude uno dei suoi trattati politici più importanti, il *De regimine civitatis*, con l'esclamazione, dall'indubbio retrogusto dantesco, «hodie Ytalia est tota plena tyrannis»⁸.

Per tutti questi autori, dunque, la tirannide è un regime talmente consueto in Italia da non richiedere riferimenti espliciti alla realtà politico-istituzionale delle singole città. L'unico esempio richiamato espressamente da Bartolo nel trattato *De tyranno* è la signoria dei Pepoli su Bologna: un richiamo che trova, probabilmente, le sue ragioni negli anni della formazione di Bartolo presso lo *Studium* bolognese e si inserisce nella velata critica alla concessione del vicariato, apostolico o imperiale, che se da un lato può sanare l'acquisizione illegittima del potere, l'originaria mancanza di un titolo legittimo, non può certo redimere l'esercizio dispotico del potere stesso: acquisito il nuovo titolo, secondo il giurista perugino, i tiranni non cessano di essere tali se esercitano un potere dispotico. In questo contesto Bartolo ricorda che Clemente VI aveva concesso il vicariato apostolico su Bologna a Taddeo Pepoli e ai suoi figli, Iacopo e Giovanni, pur essendo certo che essi erano tiranni; ma lo stesso comportamento, denuncia Bartolo, aveva avuto l'imperatore Carlo IV di Boemia nei confronti dei tiranni lombardi («cum tyrannis de Lombardia») e il legato Gil de Albornoz con molti dei tiranni marchigiani («cum multis tyrannis in Marchia Anconitana»)⁹.

Nel corso di quasi tutta l'età medievale la riflessione sulla tirannide è rimasta ancorata alla definizione del tiranno data da Gregorio Magno nel commento al libro di Giobbe: il tiranno è colui che governa contro il diritto («tyrannus dicitur qui in communi republica non iure principatur»)¹⁰. Bartolo, a sua volta, adatterà questa definizione alla situazione italiana: «Tyrannus civitatis est qui in civitate non iure principatur»¹¹. La definizione gregoriana verrà arricchita solo sul finire del Duecento, grazie alla traduzione in latino della *Politica* di Aristotele, con la precisazione che tiranno è colui

⁸ Bartolo da Sassoferrato, *De regimine civitatis*, cit., p. 170.

⁹ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, cit., p. 204: «Nam quosdam quos clare cognoscebant esse tyrannos, in terris quas per tyrannidem detinebant eos ipsorum, scilicet sedis apostolice vel imperii, vicarios constituebant; ut fecit Clemens vi. in civitate Bononie de domino Thadeo de Pepolis et filiis eius, domino Iacobo et domino Iohanne. Hoc idem fecit Karolus imperator noster cum tyrannis de Lombardia. Hoc idem fecit dominus Egidius, episcopus Sabinensis, apostolice sedis legatus, cum multis tyrannis in Marchia Anconitana».

¹⁰ Gregorio Magno, *Moralia in Job*, ed. M. Adriaen, vol. II, Turnhout, Brepols, 1979, p. 654.

¹¹ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, cit., p. 184.

che governa non in funzione del bene comune ma in vista del bene proprio o di quello della propria parte¹².

La riflessione di Bartolo sulla tirannide – condotta in un contesto di profonda crisi degli ordinamenti cittadini, investiti in pieno dal fenomeno di arroccamento del potere che Andrea Zorzi ha descritto come una vera e propria «mutazione signorile»¹³ – affronta due aspetti importanti del regime signorile, equiparato senza troppi indugi al regime tirannico: il problema della legittimità del potere, ovvero dell'origine del potere signorile, e il problema dell'esercizio arbitrario e dispotico del potere stesso. Una siffatta impostazione consente al giurista di illustrare la nota distinzione fra tirannide *ex defecū tituli* e tirannide *ex parte exercitii*, distinzione fondata sull'origine illegittima e sull'esercizio illegale del potere e destinata a vasta fortuna nelle opere dei pensatori dell'ultimo Medioevo e della prima età moderna ma non diversa, in fondo, dalla distinzione rimarcata un secolo prima, in un contesto che precede di qualche anno la «riscoperta» della *Politica* di Aristotele, da Tommaso d'Aquino, nel commento alle *Sentenze* di Pietro Lombardo, fra tiranno che usurpa il potere (*tyrannus usurpationis*) e tiranno che abusa del potere per un interesse privato a danno del bene comune (*tyrannus regiminis*)¹⁴.

¹² La «riscoperta» della *Politica* di Aristotele non avrà, invece, alcuna influenza sulla riflessione dedicata al tirannicidio nei secoli finali del Medioevo poiché il filosofo greco, pur condannando chiaramente la tirannide come la peggiore fra le forme di governo oblique, non si pronunciò sulla questione.

¹³ A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano, Bruno Mondadori, 2010, pp. 108-117.

¹⁴ Thomas Aquinas, *In quatuor Libros Sententiarum*, ed. by R. Busa, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1980 (Opera Omnia, 7), II, 44, q. 22, art. 2 ad 5, p. 256. Sulla distinzione fra tirannide per la modalità di acquisizione del potere (*quantum ad modum acquirendi praelationis*) e tirannide per l'abuso del potere (*quantum ad usum praelationis*) si veda C. Fiocchi, *Mala potestas. La tirannia nel pensiero politico medievale*, Bergamo, Lubrina, 2004, pp. 69-72. Sull'evoluzione del pensiero dell'Aquinate rispetto alla facoltà di resistere contro il tiranno, cfr. P. Molnár, *La légitimité de la résistance. Deux solutions chez Thomas d'Aquin*, in «Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie», XLVI, 1999, pp. 115-137. Tommaso tornerà a occuparsi della tirannide in più occasioni e, in particolare, nel *De regno ad Regem Cypri* (*De regimine principum*), il trattato rimasto incompiuto e ultimato, com'è noto, intorno al 1300 da Tolomeo da Lucca, e nella *Summa theologiae* (2^a-2^{ae}, q. 42, art. 2), dove, pur tra tanti equivlbrismi, riconosce una forma di diritto di resistenza contro il tiranno che si manifesta nella rivolta che, tuttavia, rischia di arrecare danni ancora maggiori alla comunità, passaggio che, non a caso, viene ripreso testualmente da Bartolo, nel *Tractatus de tyranno*, cit., p. 139: «Pro hoc inducum beatum Thomam de Aquino, in secunda secunde, q. XLII, articulo II, in fine, ubi sic ait: "Regimen tyrannicum non est iustum: quia non ordinatur ad bonum commune, sed ad

La riflessione di Bartolo, però, racchiude un passaggio di una modernità impressionante: il giurista perugino nella *quaestio* V del trattato *De tyranno*, scritto negli ultimissimi anni della sua vita (1355-1357), introduce, con la constatazione che «multe sunt tyrannorum species», la fondamentale distinzione fra «tyrannus apertus et manifestus», ovvero visibile a tutti, e «tyrannus velatus et tacitus»¹⁵, nascosto dietro artifici istituzionali o apparentemente assente dalla vita pubblica («in palatio raro intrat, sed suis scriptis et nunciis regimina obediunt»)¹⁶, teorizzando per la prima volta, a quanto ci è dato sapere, l'esistenza di una specie del tutto particolare di tiranno, il tiranno velato o nascosto che si impadronisce dei poteri propri delle magistrature comunali in modo che i suoi concittadini non ne abbiano piena e immediata consapevolezza e gli stessi osservatori esterni alla città non riescano a percepirne la presenza.

Lo spunto sulla tirannide occulta, che costituisce uno degli aspetti più innovativi nella riflessione di Bartolo, non è stato ripreso nelle opere dei giuristi e dei pensatori politici che nei decenni successivi alla morte del giurista perugino hanno affrontato la questione della tirannide: non lo troviamo, ad esempio, nel commento alla *Lex Decernimus* del perugino Baldo degli Ubaldi, il principale allievo di Bartolo, che per alcuni versi riporta la discussione su posizioni più tradizionali («nota quod largo modo loquendo omnis civitas est sub tyrannide quando subditi non possunt libera voce defendere bonum publicum»)¹⁷ e per altri vede la tirannide come necessaria conseguenza delle lotte di parte che sconvolgono l'universo cittadino¹⁸.

bonum privatum regentis. Et ideo perturbatio huius regiminis non habet rationem seditionis, nisi forte quando sic inordinate perturbaretur tyranni regimen, quod multitudo subiecta maius dampnum pateretur ex perturbatione consequenti, quam ex tyranni regimine». Sull'influenza delle opere di Tommaso d'Aquino nella riflessione sulla tirannide si veda E.I. Mineo, «*Necessità della tirannide*». *Governo autoritario e ideologia della comunità nella prima metà del Trecento*, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 59-75.

¹⁵ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, cit., pp. 184-185. Sulla figura del tiranno velato ci permettiamo di rinviare a B. Pio, *Il tiranno velato fra teoria politica e realtà storica*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, cit., pp. 95-118.

¹⁶ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, cit., p. 210.

¹⁷ D. Quagliioni, *Un «Tractatus de tyranno»: il commento di Baldo degli Ubaldi (1327?-1400) alla Lex Decernimus, C. De Sacrosanctis Ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, in «Il pensiero politico», XIII, 1980, 1, pp. 64-83: 80.

¹⁸ J. Canning, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 225-227 e la citazione di p. 270, tratta dal commento al *Codice* (Baldus ad C. 6, 51, 1): «Nota quod bellum civile est quod in se populus movet... et ubi est ista divisio... abscinduntur nervi civitatis, id est magni cives. Unde civitati advenit spasmus et

Ma non lo troviamo neppure, circostanza ancora più sorprendente, nella letteratura politica del primo umanesimo civile. Coluccio Salutati, cancelliere della repubblica fiorentina (1375-1406), si scaglia contro il regime dispotico di Gian Galeazzo Visconti, il *truculentissimus tyrannus*, con un breve trattato, il *De tyranno* composto nel 1400, che si inserisce nello scontro ideologico e militare che oppone Firenze a Milano, descritto dallo stesso Salutati come scontro tra la libertà fiorentina, lascito diretto della missione civilizzatrice di Roma, e la tirannide milanese, che poteva realizzare il suo disegno egemonico solo mediante l'annichilimento degli ordinamenti repubblicani ancora presenti in alcune realtà italiane¹⁹. Proteso nella lotta contro il nemico esterno e contro la minaccia del tiranno invasore della patria, Salutati, come altri autori che riflettono sulla tirannide nei decenni posti a cavallo tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, non si avvede del pericolo che ogni regime repubblicano cova al suo interno, quello appunto della tirannide dissimulata, che invece Bartolo da Sassoferrato aveva saputo mettere a nudo²⁰.

plerumque inducitur ad necessitatem tyrannidis sicut experientia docet quia imperitum et ignorabile vulgus non diu sustinet pressuras». Per la posizione di Baldo si veda anche P. Gilli, *Les consilia de Baldo Degli Ubaldi et l'élévation ducale de Gian Galeazzo Visconti*, in *Les élites lettrées au Moyen Âge. Modèles et circulation des savoirs en Méditerranée occidentale (XII^e-XV^e siècles)*, éd. par P. Gilli, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2008, pp. 257-280.

¹⁹ Sarà lo stesso Salutati a riassumere, in una lettera al maestro di retorica Giovanni di ser Buccio da Spoleto del 1° febbraio 1405, il contenuto del trattato: «Composuique tractatulum *De tyranno*, quo videri potest quid tyrannus, an eum occidere liceat, an principatus Cesaris iustus debeat an tyrannicus appellari; et tandem nunquid Dantes iustus Brutum et Cassium, occisores Cesaris, infimo posuerit in inferno» (*Epistolario di Coluccio Salutati*, vol. IV, a cura di F. Novati, Roma, Istituto storico italiano, 1905, p. 75). Su alcune apparenti ambiguità nella trattazione del tirannicidio da parte del cancelliere fiorentino si veda M. Turchetti, *Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, pp. 299-304. Per i problemi interpretativi posti dal *tractatulum* di Salutati cfr. D. Quaglioni, «*A problematic book*»: il *De tyranno* di Coluccio Salutati, in *Le radici umanistiche dell'Europa. Coluccio Salutati cancelliere e politico*, Atti del Convegno internazionale delle celebrazioni del VI centenario della morte di Coluccio Salutati (Firenze-Prato, 9-12 dicembre 2008), a cura di R. Cardini, P. Viti, Firenze, Polistampa, 2012, pp. 335-349. Per una corretta comprensione del pensiero del cancelliere sulla tirannide, cfr. R.G. Witt, *The «De tyranno» and Coluccio Salutati's View of Politics and Roman History*, in «Nuova rivista storica», LIII, 1969, pp. 434-474; D. de Rosa, *Coluccio Salutati: il cancelliere e il pensatore politico*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 135-168; G. Casale, *Cesare non deve morire. Autorità e «stato di eccezione» nel realismo di Coluccio Salutati*, Roma, Drengo, 2013.

²⁰ Significativo anche il fatto che, riflettendo sulla posizione di Giulio Cesare rispetto agli ordinamenti repubblicani romani, Salutati non lo consideri affatto un tiranno – e conseguen-

Ignorata la possibilità del tiranno nascosto e depotenziata in tal modo la riflessione bartoliana, Salutati definisce la tirannide come acquisto illegittimo e gestione arbitraria del potere, recuperando in tal modo – probabilmente da fonti tomistiche – soltanto una delle distinzioni care a Bartolo: tiranno è tanto chi usurpa il potere («qui invadit imperio») e pertanto non ha alcun titolo per governare («iustum non habet titulum dominandi»), quanto chi esercita il potere contro le leggi («tyrannus est qui superbe dominatur aut iniustitiam facit vel iura legesque non observat»)²¹. Insomma, Bartolo da Sassoferrato aveva individuato nella tirannide occulta, ovvero nell'esercizio di un potere nascosto tra le pieghe degli ordinamenti cittadini, il tarlo capace di minare alla radice il *regimen ad populum*: nel corso del Quattrocento l'evoluzione politico-istituzionale dei due maggiori centri del repubblicanesimo guelfo verso forme di signoria dissimulata più o meno solide, quella dei Medici a Firenze e quella dei Baglioni a Perugia, dimostrerà la fondatezza dei timori del grande giurista perugino²². La realtà che abbiamo cercato di descrivere sommariamente si riflette in

temente non consideri Bruto campione della libertà repubblicana – ma titolare di un potere legittimo e capace di ristabilire l'ordine pubblico e il rispetto della legge contro il disordine delle guerre civili; cfr. M. Pastore Stocchi, *Il pensiero politico degli umanisti*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. III, *Umanesimo e Rinascimento*, Torino, Utet, 1987, pp. 49-50.

²¹ Coluccio Salutati, *Il trattato «De tyranno» e lettere scelte*, a cura di F. Ercole, Bologna, Zanichelli, 1942, p. 9. Argomentazioni simili si trovano nella minuta di una lettera destinata a Carlo III d'Angiò-Durazzo del 1381 (*Epistolario di Coluccio Salutati*, vol. II, cit., p. 33): anche un re può essere considerato tiranno se ha acquisito ingiustamente il trono (*iniuste intraverit*) o se governa contro il diritto (*iniuste regat*). Salutati riconosce anche al singolo cittadino o a gruppi di cittadini la facoltà di resistere contro il tiranno privo di titolo e di ucciderlo, ma afferma che contro il tiranno *ex parte exercitii* può intervenire solo un'autorità superiore o, nel caso di *civitates superiores non recognoscentes*, il popolo intero: in questo secondo caso il tirannicidio deve essere considerato un crimine anche se commesso con l'intenzione di liberare la patria.

²² Sulle diverse, divergenti e contrapposte letture dell'ascesa al potere dei Medici si veda il volume miscelaneo *The Medici. Citizen and Masters*, ed. by R. Black, J.E. Law, Firenze, Villa I Tatti, 2015, e in particolare l'*Introduzione* di Robert Black, pp. 1-11. Altrettanto utile, non solo per il meticoloso aggiornamento bibliografico, la sintesi di L. Tanzini, *Firenze*, Spoleto, Fondazione Cisam, 2016, pp. 75-86, 92-94. Meno studiata, ma ancora più complessa e ambigua la situazione dei Baglioni a Perugia, per la quale cfr. almeno C.F. Black, *The Baglioni as Tyrants of Perugia, 1488-1540*, in «The English historical Review», LXXXV, 1970, pp. 245-281; R. Villard, *Le mal vivre à Pérouse (1480-1550), ou l'«opinion publique» entre désordres et tyrannies*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», CXIII, 2001, pp. 313-347.

alcuni passi delle opere di Giovanni Boccaccio che nell'elaborazione di un suo pensiero politico, certo frammentario o quantomeno mai organicamente esposto, risente di due momenti storici particolarmente drammatici per la sua vita e per la vita delle istituzioni fiorentine: il regime tirannico di Gualtieri di Brienne duca d'Atene (1342-1343), mosso a detta del Poeta solo dalla brama di dominio («seva regni cupidine agitatus»)²³, e l'affermazione di un regime oligarchico²⁴ che con provvedimenti mirati contro i ghibellini e i «falsi guelfi» (1358) determinò un vero e proprio clima di paura e spinse diversi amici del Poeta a organizzare una congiura dagli esiti drammatici, che porteranno lo stesso Boccaccio a isolarsi in un prudente e volontario esilio a Certaldo (1361)²⁵.

Boccaccio non dà una definizione giuridica del fenomeno ma – secondo un'interpretazione adombrata da Tommaso d'Aquino e sviluppata pienamente da Bartolo da Sassoferrato²⁶ – descrive la tendenza quasi naturale del potere monocratico a degenerare in tirannide («in tyrannidem mores regii

²³ Giovanni Boccaccio, *De casibus virorum illustrium*, a cura di P.G. Ricci, V. Zaccaria, Milano, Mondadori, 1983 (Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, 9), p. 840. Per l'atteggiamento dei cronisti fiorentini, a partire dalla *Nuova Cronica* di Giovanni Villani, rispetto alla signoria del duca d'Atene, si veda M. Zabbia, *Tipologie del tiranno nella cronachistica bassomedievale*, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 193-201.

²⁴ La situazione sembra già chiara a Matteo Villani, *Cronica*, a cura di G. Porta, Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1995, vol. II, p. 163, che annota: «Certi uomini grandi e popolari [...] a fine reo di divenire tirannelli». Bartolo da Sassoferrato, profondo osservatore della realtà politica del suo tempo, aveva rilevato la tendenza del regime fiorentino verso forme di governo aristocratiche, accostando senza esitazioni il sistema politico di Firenze a quello di Venezia, città di dimensioni adatte a un «regimen per paucos» (*De regimine civitatis*, cit., pp. 164-165), e aveva riservato a città come Perugia quel «regimen adpopulum» capace di assicurare pace, concordia e prosperità a una comunità cittadina di dimensioni non molto grandi («in primo gradu magnitudinis»).

²⁵ Sull'intera vicenda cfr. G.A. Brucker, *Florentine Politics and Society (1343-1378)*, Princeton, Princeton University Press, 1962, pp. 183-187; E. Filosa, *La condanna di Niccolò di Bartolo del Buono, Pino de' Rossi, e gli altri congiurati del 1360* (ASFi, Atti del Podestà, 1525, cc. 57r-58r), in «Studi sul Boccaccio», XLIV, 2016, pp. 235-259; sul coinvolgimento di Boccaccio si veda ora Id., *L'amicizia ai tempi della congiura (Firenze 1360-61): «a confortatore non duole capo»*, ivi, XLII, 2014, pp. 195-220.

²⁶ L'espressione dell'Aquinate, «de facili regnum degenerat in tyrannidem», è ricordata in D. Quaglion, *L'iniquo diritto. «Ius regis» e «regimen regis» nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli «specula principum» del tardo Medioevo*, in *Specula principum*, ed. A. De Benedictis, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, p. 228, che illustra ampiamente la recezione da parte di Bartolo da Sassoferrato della «naturale tendenza della monarchia a degenerare in tirannide» (*ibidem*) in un'opera, il *De regimine civitatis*, che «si proponeva di dimostrare l'infondatezza del principio della assoluta superiorità della forma monarchica» (ivi, p. 226).

versi sunt») con toni moraleggianti e ricorrendo alla narrazione di storie edificanti²⁷. In particolare, nel V capitolo del secondo libro del *De casibus*, significativamente intitolato *In superbos reges*, quasi a voler rimarcare del re trasformatosi in tiranno il vizio morale della superbia, Boccaccio confonde e intreccia i difetti di natura politica con le debolezze morali: tiranno è il re che non si preoccupa di conservare la pace e la salute del popolo, che si circonda di servi e costruisce opere faraoniche, che frequenta prostitute e ruffiani, che perde tempo nell'ozio e nei piaceri, che trascina i suoi governati in guerre ingiuste, che disprezza i consigli dei saggi, che grava le città con l'imposizione di una tassazione crescente, che ricorre alla tortura, all'esilio, all'assassinio, che schiaccia i suoi cittadini come fango sotto il tallone²⁸.

Che la si voglia individuare attraverso un giudizio morale, o seguendo la logica di un'appartenenza politica, o ancora tramite una serrata disamina giuridica, la presenza del tiranno pone necessariamente il problema del «che fare?». Pone, cioè, una serie di interrogativi ai quali non è facile dare una risposta: quale atteggiamento adottare nei confronti del tiranno? Fino a che punto è lecito resistere attivamente contro un governo tirannico e rispondere con la forza all'arbitrio del tiranno? Ci si può spingere fino al tirannicidio, inteso come l'uccisione di un tiranno non a seguito di una rivolta di popolo ma come risultato dell'azione di un singolo o di un piccolo gruppo di congiurati?

La possibilità di uccidere il tiranno, ovviamente, è antica quanto il fenomeno stesso della tirannide, ma per il nostro discorso sarà utile ricordare che poco dopo la metà del XII secolo Giovanni di Salisbury (*Policraticus*, III, 15) aveva affermato che uccidere il tiranno non solo era lecito ma era anche

²⁷ Boccaccio individua la tirannide come obiettivo polemico in più occasioni e l'avversione per i tiranni emerge in diversi punti della sua produzione; cfr. S. Barsella, *Boccaccio, i tiranni e la ragione naturale*, in «Heliotropia», XII-XIII, 2015-2016, pp. 131-163; E. Filosa, *Motivi anti-tirannide e repubblicani nel «De mulieribus claris»*, ivi, pp. 165-187.

²⁸ Giovanni Boccaccio, *De casibus*, cit., pp. 118-120: «In tyrannidem versi sunt regii mores; et despecta impotentia subditorum, auro gemmisque splendore volunt longo servientium ordine circundari, palatia in excelsum erigere, grege pelicum et histrionum deformi sodalicio oblectari, obscenitatibus aures complere, convivia in longissimam noctem deducere, ebrietatibus atque ignominiosis libidinibus vacare, dies in somnos profundissimos perdere, populos in siam salutem vigiles permanere, bella non iure sed iniuria summere, magnificum arbitantes consilia proborum respuere, sibi tantum credere, bonos deprimere, improbos extollere, civitates vectigalibus onerare, cives torquere, in exilium agere, trucidare et luti more calce calcare». Com'è noto, la prima versione del *De casibus*, iniziata nel 1355, fu diffusa nel 1359, mentre la versione definitiva, rivista e ampliata, fu pubblicata nel 1373-74.

equo e giusto, addirittura doveroso, poiché chi non combatte il tiranno compie un crimine contro se stesso e contro la comunità:

Porro tyrannum occidere non modo licitum est, sed aequum et iustum [...] et quisquis eum (*scil.* tyrannum) non persequitur, in seipsum et in totum rei publicae mundanae corpus delinquit²⁹.

In altri termini, la legittimità del tirannicidio, introdotta quasi incidentalmente in un discorso sull'amicizia, nel passo citato del *Policraticus* più volte ripreso da autori dei secoli successivi, appare netta e probabilmente influenzata da una pagina del *De officiis* di Cicerone, secondo il quale il popolo romano reputava l'uccisione del tiranno come la più bella fra tutte le azioni degne di fama³⁰.

²⁹ Iohannes Saresberiensis, *Policraticus*, ed. by K.S.B. Keats-Rohan, Turnhout, Brepols, 1993 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 118), III, 15, p. 229. Si consideri, tuttavia, che la posizione di Salisbury rispetto al tirannicidio, inteso comunque come soluzione estrema, appare molto meno perentoria dalla lettura di altri passi del suo trattato dai quali emergono la visione altomedievale del tiranno come strumento della volontà divina (*Policraticus*, VIII, 18, ed. Webb, pp. 358-359: «Ministros Dei tamen tyrannos esse non abnego [...]. Omnis autem potestas bona, quoniam ab eo est a quo solo omnia et sola sunt bona»), la difficoltà per l'essere umano di individuare il limite che giustifichi l'uccisione del tiranno e la necessità di affidarsi alla divina misericordia (*Policraticus*, VIII, 20, ed. Webb, p. 378: «Et hic quidem modus delendi tyrannos utilissimus et tutissimus est, si qui premuntur ad patrociniū clementiae Dei humiliati confugiant et puras manus leuantes ad Dominum deuotis precibus flagellum quo affliguntur auertant»). La produzione sulla dottrina del tirannicidio in Salisbury è alquanto corposa, ricordiamo almeno: R.H. Rouse, M.A. Rouse, *John of Salisbury and the Doctrine of Tyrannicide*, in «Speculum», XLII, 1967, pp. 693-709; C.J. Nederman, *A Duty to Kill: John of Salisbury's Theory of Tyrannicide*, in «The Review of Politics», L, 1988, pp. 365-389; Fiocchi, *Mala potestas*, cit., pp. 55-60; S. Simonetta, *Verso un punto di vista laico sulla questione del tirannicidio fra XII e XIII secolo*, in «Doctor Virtualis», IX, 2009, pp. 67-83; J.A. Salgado Loureiro, *La revolución sin revolución en la teoría política pleno-medieval: el tiranicidio y la ausencia de acción colectiva en el «Policraticus»*, in «Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades», XXVIII, 2016, pp. 225-244.

³⁰ Cicerone, *De officiis*, III, 4, 19: in condizioni normali, secondo l'Arpinate, chi uccide un uomo, magari un amico, commette un delitto molto grave, ma se la vittima è un tiranno allora il delitto si dissolve, anzi il popolo romano «ex omnibus praeclaris factis illud (*scil.* l'uccisione del tiranno) pulcherrimum existimat». La curatrice dell'edizione critica del *Policraticus*, Katharine Keats-Rohan, nell'apparato rinvia a un altro passo del *De officiis* (III, 6, 32), per il quale si veda *infra*, nota 49. È opportuno ricordare che il *De officiis* fu composto alcuni mesi dopo l'uccisione di Cesare, quando Cicerone sperava ancora nella salvezza della repubblica, minacciata dalle ambizioni di Antonio e del giovane Ottaviano. Per la fortuna del *Policraticus* nei secoli finali del Medioevo si rimanda a F. Lachaud, *Filiation and Context. The Medieval Afterlife of the «Policraticus»*, in *A Companion to John of Salisbury*, ed. by C. Grellard, F. Lachaud, Leiden-Boston, Brill, 2015, pp. 377-438.

La riflessione sulla tirannide e sul tirannicidio costituisce uno dei motivi ricorrenti nel trattato del filosofo inglese, che allo stesso tema aveva dedicato un trattato specifico, il *De exitu tyrannorum*³¹, che purtroppo non ci è stato conservato: il tiranno, per Salisbury, è il nemico pubblico per antonomasia («Tyrannis ergo non modo publicum crimen sed, si fieri posset, plus quam publicum est»)³², colui che opprime il popolo con la violenza («tyrannus est qui uiolenta dominatione populum premit»)³³, vero e proprio «hostis humani generis» che, in quanto tale, può essere ucciso lecitamente³⁴; uccidere il tiranno, infatti, è un atto ammissibile e, in alcune circostanze, necessario («semper tyranno licuit adulari, licuit eum decipere et honestum fuit occidere, si tamen aliter coherceri non poterat»)³⁵.

Diversamente da Salisbury, nel pieno Trecento, il giurista Bartolo da Sassoferrato, coetaneo di Boccaccio, sembra attestarsi su una posizione che potremmo definire legalitaria: il tiranno va perseguito come autore di un reato grave contemplato nella *Lex Iulia de Maiestate* e nella *Lex Iulia de vi publica*; tuttavia l'azione contro il tiranno non è affidata al popolo, né tantomeno ad un singolo o a un gruppo ristretto, ma è riservata alla superiore autorità del papa e dell'imperatore («ad superiorem spectat tyrannos deponere»), vale a dire all'intervento di uno dei due poteri universali che, secondo la stringente logica dei giuristi del Trecento, erano i massimi principi validanti di qualsiasi altro processo di potere. Il giurista sa bene, però, che molto raramente papa e imperatore intervengono per deporre un tiranno e che molto spesso essi finiscono con il riconoscerne ufficialmente l'autorità me-

³¹ Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensi *Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, VIII, 20, rec. C.C.I. Webb, Oxford, Clarendon Press, 1909, vol. II, p. 372: «Libellus tamen qui *De exitu tyrannorum* inscriptus est quid de tyrannis sentiam, plenius poterit aperire, diligenti tamen compendio, ut nec de prolixitate tedium nec de breuitate obscuritas generetur».

³² Iohannes Saresberiensis, *Policraticus*, III, 15, ed. Keats-Rohan, p. 230.

³³ Iohannes Saresberiensis, *Policraticus*, VII, 17, ed. Webb, vol. II, p. 161. La definizione è ribadita e rafforzata dal confronto con la definizione del principe in un altro passo del *Policraticus* (VIII, 17), p. 345: «Est ergo tyrannus, ut eum philosophi depinxerunt, qui uiolenta dominatione populum premit, sicut qui legibus regit princeps est [...]. Princeps pugnat pro legibus et populi libertate; tyrannus nil actum putat nisi leges euacuet et populum deuocet in seruitutem [...]. Imago deitatis, princeps amandus uenerandus est et colendus; tyrannus, prauitatis imago, plerumque etiam occidendus».

³⁴ Ivi, VIII, 19, p. 371.

³⁵ Ivi, VIII, 18, p. 364.

dianete la concessione di un titolo vicariale³⁶. Bartolo, come è noto, prova a giustificare la politica di concessione del vicariato ai tiranni individuando due giuste ragioni: la necessità da parte di papa e imperatore di affrontare problemi ben più importanti e la condizione di coloro che sono sottoposti a un regime tirannico che rischierebbe di peggiorare a seguito di un'azione militare rivolta contro il tiranno, ma potrebbe migliorare grazie a un riconoscimento formale del potere del tiranno stesso, spinto in tal modo a governare in maniera meno dispotica³⁷.

Solo in un passo del trattato *De guelfis et gebellinis* il giurista perugino, nell'affrontare la questione della «legittimità della militanza politica e della stessa esistenza di partiti politici nella *civitas*»³⁸, ammette la possibilità di resistere e armarsi contro un tiranno e afferma che un uomo onesto non dovrebbe aderire a una delle parti in lotta per la conquista del potere in ambito cittadino, a meno che tale lotta non sia finalizzata alla difesa di un regime corretto, proiettato verso il bene pubblico, e quindi a combattere la possibile affermazione di un regime tirannico, mosso solo da interessi privati³⁹. Altrettanto lecita, secondo Bartolo, l'adesione a una parte che mira alla deposizione di un tiranno, a patto che sia risultato impossibile il ricorso alle autorità superiori e che l'obiettivo sia, ancora una volta, il perseguimento della pubblica utilità e non dell'interesse di parte:

Quandoque non solum una pars vult resistere, sed vult deponere de regimine alios regentes: tunc si quidem insurgerent adversus iustum regimen istud esset simpli-

³⁶ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, cit., pp. 202-204; cfr. Quagliioni, *Politica e diritto*, cit., pp. 29-38, pp. 58-63.

³⁷ Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, cit., pp. 204-205.

³⁸ Quagliioni, *Politica e diritto*, cit., p. 30.

³⁹ Bartolo da Sassoferrato, *De guelfis et gebellinis*, cit., pp. 137-140 e in particolare p. 137: «Quandoque tamen est una pars in civitate principaliter ad bonum publicum, ut civitas recte et quiete gubernetur; nec tamen posset adversariis resistere, nisi sub uno partialitatis nomine: et tunc puto talem affectionem et partialitatem esse licitam». Si noti che il concetto di resistenza è del tutto assente anche in Marsilio da Padova, come se la distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo, elaborata dall'autore del *Defensor pacis*, fosse di per sé sufficiente a scongiurare l'affermazione di una dominazione tirannica. Definita la tirannide come «un governo viziato ove il governante è un uomo singolo che governa per il suo privato beneficio, fuori dalla volontà dei suoi sudditi» (Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, a cura di C. Vasoli, Torino, Utet, 1975², p. 145), appare tuttavia debole l'idea che debba essere il «legislatore» a correggere il governo caduto nell'errore: «Ora, il giudizio, comando ed esecuzione di qualsiasi correzione del governante, secondo il suo demerito o la sua trasgressione, dev'essere compiuto dal legislatore, oppure da una persona o da persone destinate a questo compito dall'autorità del legislatore» (ivi, p. 238).

citer illicitum [...]. Si vero regimen quod volebant deponere esset tyrannicum et pessimum, tunc ad hoc esse unius partialitatis et unius nominis licitum est duobus concurrentibus.

Primo, quod habendo recursum ad superiorem non possit illa tyrannides deponi sine magna difficultate.

Secundo, quod ipsi hoc faciant propter utilitatem publicam, ut status civitatis restauretur. Secus si hoc facerent ut ipsi novam tyrannidem inchoarent, aliis expulsi⁴⁰.

Più o meno negli stessi anni, e comunque dopo la metà del Trecento, un altro importante giurista, l'abruzzese Luca da Penne⁴¹, autore di un meticoloso e lungamente meditato *Commento* agli ultimi tre libri del Codice giustiniano⁴², non solo prevede la pena di morte per coloro che fomentano

⁴⁰ Ivi, pp. 137-138. Sul diritto di resistenza nelle glosse di Bartolo alla costituzione *Quoniam nuper* di Enrico VII di Lussemburgo – lette come «le plus grand effort théorique, dans la tradition juridique et politique de matrice italienne, pour traiter le thème de l'obéissance et de la résistance au pouvoir» – si veda l'articolata analisi di D. Quaglioni, «*Rebellare idem est quam resistere*». *Obéissance et résistance dans les gloses de Bartolo à la constitution «Quoniam nuper» d'Henri VII (1355)*, in *Le Droit de résistance XIF-XX^e siècle*, éd. par J.-C. Zancarini, Fontenay-aux-Roses, Ens Éditions, 1999, pp. 35-46.

⁴¹ Sul giurista abruzzese si veda la recente sintesi di E. Conte, *Luca da Penne*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. LXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 251-254. Per molti versi ancora utili: M.M. Wronowski, *Luca da Penne e l'opera sua*, Pisa, Arti Grafiche Nistri, 1925; F. Calasso, *Studi sul Commento ai «Tres libri» di Luca da Penne. La nascita e i metodi dell'opera*, in «Rivista di storia del diritto italiano», V, 1932, pp. 313-369; W. Ullmann, *The Medieval Idea of Law as Represented by Lucas de Penna*, London, 1946. Sul rapporto, episodico e non certo felice, con Francesco Petrarca, si veda M. Pastore Stocchi, *Petrarca e Luca da Penne*, in «*In aula ingenti memoriae*». *Ricerche petrarchesche*, Roma-Padova, Antenore, 2014, pp. 130-138. Sulla dottrina pubblicistica di Luca da Penne, definito senza esitazioni «giurista di razza» (ivi, p. 457), contava di ritornare con un saggio specifico Francesco Calasso, saggio che è rimasto, purtroppo, nella penna del grande storico del diritto. Tra i contributi più recenti si segnala P. Gilli, *Culture politique et culture juridique chez les Angevins de Naples (jusqu'au milieu du XIV^e siècle)*, in *Les Princes angevins du XIII^e au XV^e siècle. Un destin européen*, éd. par N.Y. Tonnerre, E. Verry, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, pp. 131-154.

⁴² Iniziato nel 1348 e chiuso non prima del 1358, il *Commento Lectura* rappresenta, come ha osservato giustamente Calasso (ivi, p. 412), «l'opera di tutta una vita», quasi un lavoro privato che non ebbe una grande diffusione manoscritta e cominciò a godere di una discreta fortuna solo a partire dalla *editio princeps* realizzata a Parigi nel 1509 da Jean Chappuis. Sull'utilizzo di autori classici e medievali nel *Commento* di Luca da Penne cfr. C. Bukowska Gorgoni, *L'ideale umanistico e la realtà sociale italiana del '300 nell'opera di Luca da Penne*, in «Res publica litterarum», X, 1987, pp. 29-38, che sottolinea con forza la dipendenza del giurista abruzzese dal pensiero di Cicerone, anche per quanto riguarda la teoria del tirannicidio, in controtendenza rispetto alla lettura di Walter Ullmann, che aveva invece rimarcato

le discordie cittadine per imporre un potere dispotico, ma pone il tiranno fuori da qualsiasi forma di tutela giuridica e lo qualifica come nemico pubblico che può e deve essere perseguito e ucciso da chiunque ne abbia la possibilità⁴³.

Per Luca da Penne – giurista atipico e non impegnato nell'insegnamento universitario, che mostra una solida conoscenza della letteratura latina e ricorre con una certa frequenza a citazioni di autori classici estranei alla scienza giuridica, primo fra tutti Cicerone⁴⁴ – il tiranno fa un cattivo uso del mandato ricevuto da Dio⁴⁵, soffoca con la violenza la libertà del popolo e si macchia del *crimen maiestatis* in quanto attenta alla maestà della legge. Il tirannicidio viene promosso ed esaltato con una citazione diretta di un lungo passo del *Policraticus* di Salisbury: uccidere il tiranno che usurpa il potere non solo è lecito ma risponde a criteri di equità e giustizia («Porro tyrannum occidere non modo licitum, sed equum et iustum est. Qui enim gladium accipit, gladio dignus est interire. Sed accipere intelligitur, qui eum propria auctoritate usurpat, non qui utendi eo accipit a domino

la dipendenza dal *Policraticus* di Giovanni di Salisbury; R. Eckert, *Nec incongruum est allegare Philosophum. Remarques sur l'allégation des sources philosophiques et théologiques dans les «Commentaria in tres posteriores libros Codicis» de Luca de Penne*, in *Frontières des savoirs en Italie à l'époque des premières universités (XIII^e-XV^e siècles)*, éd. par J. Chandelier, A. Robert, Roma, École française de Rome, 2015, pp. 199-216, che si sofferma in modo particolare sull'utilizzo di Aristotele e di Tommaso d'Aquino. Si veda anche il capitolo «La cultura letteraria e giuridica, artistica di Luca», in Wronowski, *Luca da Penne*, cit., pp. 55-83, e in particolare pp. 59-61, per le citazioni di Cicerone e Seneca. Un rapido spoglio, che non pretende di essere esaustivo e che pecca certamente per difetto, ci ha consentito di individuare quarantacinque riferimenti a Seneca: otto generici e trentasette a opere dello stesso autore (*Epistulae ad Lucilium*, *Consolationes*, *De ira*, *De clementia*, *De tranquillitate animi*, *Naturales questiones*, *De beneficiis*, *Hercules furens*), credute tali (*De quatuor virtutibus cardinalibus liber*) o florilegi (*De moribus*, *Proverbia*).

⁴³ Lucas de Penna, *Lectura*, cit., f. CLIII rb (ad Cod. XI, 46, 1). Per una sintetica ma compiuta analisi della tirannide, intesa come «il peggiore di tutti i mali», in Luca da Penne, si rimanda a M. D'Addio, *Il Tirannicidio*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. III, cit., pp. 517-519.

⁴⁴ Gli interessi «umanistici» trovano maggior spazio in un'altra opera di Luca da Penne, rimasta inedita, i *Summaria in Valerium Maximum*, un commento ai *Dicta memorabilia* di Valerio Massimo scritto durante il pontificato di Gregorio XI (1270-1278), per il quale si rimanda a M. Montorzi, *Documenti sulla cultura professionale di Luca da Penne*, in Id., *Fides in Rem Publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984, pp. 325-365, che pubblica il solo proemio dell'opera (pp. 355-365).

⁴⁵ Lucas de Penna, *Lectura*, cit., f. LIIII ra (ad Cod. X, 32, 42).

potestatem»)⁴⁶, e gli episodi narrati dalla Bibbia – alcuni dei quali peraltro ripresi da Boccaccio e da altri autori – mostrano chiaramente che anche per la legge divina è lecito uccidere un tiranno («ex quo patet aperte licite occidi tyrannum etiam lege divina»)⁴⁷. Il tirannicidio non solo non è condannato ma, sulla scorta di quanto affermato da Cicerone e da Seneca, è considerato azione meritevole e gradita a Dio:

Satis est viris fortibus didicisse quam sit pulchrum, beneficio gratum, fama gloriosum, tyrannum occidere, iuxta quod Seneca in *Hercule furente*, victim haud nulla ampliorum potest magis optima mactari Iovi quam rex iniquus⁴⁸.

Con il tiranno, insiste Luca da Penne, non si può raggiungere alcun accordo e il suo genere deve essere estirpato dal consorzio umano; ancora una volta è Cicerone (*De officiis*, III, 6, 32), citato letteralmente, a indicare la strada:

Nulla est societas cum tyrannis et potius summa destructio est, neque enim est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est honestum necare, atque hoc genus pestiferum et impium ex hominum societate exterminandum est⁴⁹.

Diversamente, nell'impossibilità di sconfiggere il tiranno, considerato che «libertas lumen vite nostre» mentre «servitus vero quedam mortis imago», è preferibile la morte alla soggezione:

⁴⁶ Ivi, f. CLIII rb (ad Cod. XI, 46, 1). Si noti che Luca da Penne ha *auctoritate* in luogo del *temeritate* presente in Salisbury. La profonda conoscenza del *Policraticus* da parte di Luca da Penne è sottolineata da W. Ullmann, *John of Salisbury's Policraticus in the Later Middle Ages, in Jurisprudence in the Middle Ages. Collected Studies*, London, Variorum Reprints, 1980, p. 527: «Luca had clearly absorbed the book in its entirety and in manner which few had done before him».

⁴⁷ Lucas de Penna, *Lectura*, cit., f. CLIII rb (ad Cod. XI, 46, 1).

⁴⁸ Ivi, f. CLXII ra (ad Cod. XI, 47, 14). La frase, secondo una procedura usata anche da Boccaccio, accosta un breve brano estrapolato dalla seconda *Filippica* di Cicerone, non citata esplicitamente da Luca, e un passo della tragedia di Seneca, puntualmente citata. Il medesimo passo dell'*Hercules furens* è ripreso anche a f. CLIII rb (ad l. XI, 46, 1).

⁴⁹ Ivi, f. CCCXL ra (ad Cod. XII, 63, 1). Cfr. Cicerone, *De officiis*, II, 6, 32: «Nulla est enim societas nobis cum tyrannis et potius summa distractio est, neque est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est honestum necare, atque hoc omne genus pestiferum atque impium ex hominum communitate exterminandum est». La citazione del giurista abruzzese presenta alcune varianti rispetto al testo ciceroniano, la più vistosa è «destructio» in luogo di «distractio», forse errore di un copista o dell'editore, presente anche nell'edizione del 1583 che abbiamo utilizzato per un primo controllo (Lucae de Penna doctoris Galli [...] *In tres Codicis Iustiniani imper. posteriores libros loculentissima Commentaria* [...], Lyon, s.e. ma Compagnie des Libraires de Lyon, 1583, f. 380 vb).

melior est mors quam vita ducta in amaritudine servitutis, iuxta illud *Ecclesiastici* xxx. Melior est mors quam vita amara et ideo libertatem nemo bonus nisi cum anima simul amittit, dicit Salustius in *Cathilinario*⁵⁰.

Melior autem est mors quam vita amara, *Eccl.* xxx. Atque amarior est quam vita sub crudelitate tyranni. Est enim talis servitus quedam mortis imago secundum *Pol.* li. vii. c. xvii⁵¹.

Anche Giovanni Boccaccio, in un passo del *De casibus*, tanto breve quanto incisivo, che risente vistosamente di letture classiche e in modo particolare del pensiero di Cicerone e di Seneca, non esita a giustificare l'eliminazione fisica del tiranno: non solo *congiurare e prendere le armi* contro il tiranno, *tendergli insidie, resistergli con la forza* costituiscono comportamenti sacrosanti e degni di uomini virtuosi, ma sono anche *azioni assolutamente necessarie*, perché – chiosa Boccaccio parafrasando le parole della tragedia di Seneca (*Hercules furens*) citata anche da Luca da Penne – *quasi nessun sacrificio è più gradito a Dio del sangue d'un tiranno*:

In hunc (*scil.* contro il tiranno) coniurare, arma capessere, insidias tendere, vires opponere magnanimi est, sanctissimum est et omnino necessarium, cum nulla fere sit Deo acceptior hostia tyranni sanguine⁵².

Notiamo incidentalmente che la stessa citazione sarà prima ripresa da Jean de Gerson nel *Vivat Rex* del 1405 per giustificare l'uccisione del tiranno, poi contestata nel 1414 dal grande teologo francese che imposterà invece la sua condanna del tirannicidio sul comandamento «non uccidere», imperativo per ogni cristiano, ma per ragioni squisitamente politiche non riuscirà a ottenere, nella seduta del 6 luglio 1415 del Concilio di Costanza,

⁵⁰ Ivi, f. CLXX ra (ad Cod. XI, 48, 1). Ancora più esplicito Boccaccio che, a fronte di una sicura vittoria del tiranno e in aperta contraddizione con il pensiero cristiano, non esita a indicare il suicidio come unica via di fuga per sottrarre la propria persona all'affermazione della tirannide; cfr. Filosa, *Motivi anti-tirannide e repubblicani*, cit., pp. 176-184.

⁵¹ Lucas de Penna, *Lectura*, cit., f. CCCXL rb (ad Cod. XII, 63, 1).

⁵² Giovanni Boccaccio, *De casibus*, cit., p. 120. Il riferimento a Seneca, omesso in Boccaccio, è esplicito – oltre che nelle più corrette citazioni di Luca da Penne (cfr. *supra*, testo corrispondete alla nota 48) e di Coluccio Salutati (*infra*, nota 63) – anche in uno scritto del novembre 1405 con il quale Gerson condannava con fermezza la tirannide e indicava la morte del tiranno come cosa gradita a Dio: «Oyant ce qui dit Seneque que n'est sacrificie tant plaisant a Dieu que mort de tyrans, s'ilz sont habandonnez a tous ceulx qui en veuillent delivrer le pays» (Jean de Gerson, *Vivat Rex*, in Id., *Oeuvres complètes*, vol. VII, éd. par P.J. Glorix, Paris-Tournai-Rome, Desclée, 1968, p. 11564); cfr. A. Coville, *Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du XV siècle*, Paris, Picard, 1932, pp. 185-187.

una esplicita condanna della dottrina del tirannicidio formulata dal teologo Jean Petit nella *Justification du Duc de Bourgogne* (1407)⁵³.

In Boccaccio la difesa decisa del tirannicidio è introdotta da un passo che ha una forza retorica impressionante:

Queso: cum videam eum cui honorem meum, libertatem, maiestatem, officium, preminentiam omnem concessi, cui obsequium iussus inpendo, cui desudo, cui substantias meas impartior, cuius in salutem sanguinem effundo meum, in extenuationem, desolationem, vituperium et perniciem invigilare meam, sanguinem sitire, haurire, emungere, inhonestis feminis et perditissimis quibuscumque hominibus prodige facultates, quibus sustentare egenos et miserabiles debuerat, effundere atque disperdere, et in consilium niti pessimum, ret pessimis operibus delectari, ac circa salutem publicam segnem torpentem desidemque videro, regem dicam? Principem colam? Tanquam domino fidem servabo? Absit: hostis est⁵⁴.

Il tiranno dunque è un nemico, anzi il nemico per antonomasia del bene comune, e in quanto tale deve essere ucciso; un proposito, questo, che non può incontrare ostacoli se chi lo nutre è disposto a sacrificare la propria vita:

Regum vita, quantumcumque satellitum presidio vallata sit, longior extimari non potest quam is velit qui pro morte eius suam vitam effundere dispositus est⁵⁵.

Per quanto possa apparire ovvio, credo valga la pena rimarcare ancora una volta che l'esecrazione della tirannide e la conseguente giustificazione del tirannicidio costituiscono un recupero diretto del pensiero politico classico. I punti di riferimento sono i grandi teorici della libertà civile e repubblicana di Roma, soprattutto Cicerone e Seneca. Quest'ultimo, utilizzato

⁵³ Jean de Gerson, *Rex in sempiternum vive*, in Id., *Oeuvres complètes*, vol. VII, cit., p. 1021: «Est erreur en nostre foy et en doctrine de bonnes moers, et est contre ce commandement de Dieu: non occides». Sul ruolo di Gerson nella contestazione delle giustificazioni di Jean Petit in occasione prima del Concilio della fede di Parigi (1413-1414), poi del Concilio di Costanza nel 1415, cfr. Coville, *Jean Petit*, cit., pp. 403-561; Turchetti, *Tyrannie et tyrannicide*, cit., pp. 319-328; J. Quillet, *Tyrannie et tyrannicide dans la pensée politique médiévale tardive (XIV-XV siècles)*, in *Actes du colloque: La tyrannie* (Mai 1984), Caen, Centre de Publications de l'Université de Caen, 1984, pp. 63-73; M.J. Cable, «*Haec sancta*» and the Continuity of Judicial Process at the Council of Constance: A Comparison of the Jean Petit tyrannicide Case and the Dispute for the Master-Generalship of the Crociferi at Bologna, in «*Annuaire Historiae Conciliorum*», XL, 2008, pp. 431-470. In Francia, l'acceso dibattito sull'uccisione del tiranno che, a partire dall'opera di Jean Petit, si svilupperà durante i primi tre decenni del Quattrocento e che coinvolgerà intellettuali della levatura di Nicolas de Clamanges e Alain Chartier, porterà alla negazione pressoché unanime della legittimità del tirannicidio.

⁵⁴ Giovanni Boccaccio, *De casibus*, cit., p. 120.

⁵⁵ Ivi, p. 122.

da Giovanni Boccaccio per affermare la bontà del tirannicidio, è ancora più utilizzato da Francesco Petrarca nel *De remediis utriusque fortunae* per condannare senza esitazioni la tirannide. Tuttavia Petrarca, a differenza di Boccaccio, non si spinge fino al punto di giustificare esplicitamente il tirannicidio, distaccandosi, almeno in questo, tanto dal modello classico quanto dagli spunti presenti nel *Policraticus*, pur consapevole – e le vicende che racconta lo dimostrano – che il destino solito di tutti i tiranni è la morte violenta («videbis usitatum et communem tyrannorum exitum, aut gladium aut venenum»)⁵⁶.

Del resto è nota la maggiore sensibilità di Petrarca rispetto a Boccaccio per l'esperienza signorile e la sua predilezione per un modello monarchico che secondo l'ottica aristotelica diventa tirannico solo a seguito di un processo degenerativo. Ed è altrettanto nota l'ostilità mostrata da Boccaccio per la scelta operata da Petrarca di trascorrere la seconda parte della sua vita presso le corti signorili dei Visconti di Milano e dei Carraresi di Padova, ostilità sempre rigettata con fastidio da Petrarca, non disposto a sottoporre al giudizio degli amici la sua più o meno larvata collaborazione con i regimi signorili⁵⁷ ma, allo stesso tempo, non a suo agio nel

⁵⁶ Francesco Petrarca, *De remediis utriusque fortunae*, I, 95: «De occupata tyrannide» (Pétrarque, *Les remèdes aux deux fortunes*, vol. I, texte établi et traduit par C. Carraud, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2002, citazione a p. 410). Significativa anche l'esclamazione contenuta nella parte finale del medesimo dialogo (p. 414): «Infelix, de quo solam patria que te genuit atque aluit mortem speret!». Cfr. D'Addio, *Il tirannicidio*, cit., p. 521: «La condanna della tirannide in Petrarca è decisa, anche se il diritto di resistenza attiva, il tirannicidio, viene giustificato solo indirettamente, con il ricordo della fine violenta dei tiranni e con l'esaltazione dei tirannicidi». Per la conoscenza del *Policraticus* si veda L. Hermand-Schebat, *Pétrarque et Jean de Salisbury: miroir du prince et conceptions politiques*, in *La bibliothèque de Pétrarque. Livres et auteurs autour d'un humaniste*. Actes du II^e Congrès international sciences et arts, philologie et politique à la Renaissance (27-29 novembre 2003), éd. par M. Brock, F. Furlan, F. La Brasca, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 177-195.

⁵⁷ La reazione a caldo di Boccaccio si legge in una lettera scritta nel 1353, subito dopo la decisione di Petrarca di trasferirsi alla corte viscontea, pubblicata in Giovanni Boccaccio, *Epistole e lettere*, a cura di G. Auzzas, Milano, Mondadori, 1992 (Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, 5.1), epistola X, pp. 237-251. Sull'intera vicenda si veda U. Dotti, *Petrarca a Milano. Documenti milanesi 1353-1354*, Milano, Ceschina, 1972; sulle ragioni di Petrarca, cfr. E. Fenzi, *Petrarca a Milano: tempi e modi di una scelta meditata*, in *Petrarca e la Lombardia*, Atti del convegno di studi (Milano, 22-23 maggio 2003), a cura di G. Frasso, G. Velli, M. Vitale, Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 221-263, che giustifica il comportamento di Petrarca marcando la distanza tra il Poeta e la città dei suoi genitori e attribuisce alla «ingenuità» di Boccaccio l'esistenza di «un Petrarca fiorentino che non è mai esistito» e che, pertanto, non poteva sentire come proprio «un dover-essere da fiorentino che non è mai

«confrontarsi con i regimi di tipo repubblicano»⁵⁸ e, forse per ragioni familiari come pure credeva Boccaccio, mai tenero nei confronti del regime fiorentino⁵⁹.

La condanna della tirannide senza esitazione alcuna e la conseguente giustificazione del tirannicidio da parte di Boccaccio non costituisce certo una posizione originale nel panorama del pensiero politico del Trecento, essa

stato il suo» (pp. 241-242). L'intera questione è stata ripresa recentemente da D. Ferraro, *Petrarca a Milano: le ragioni di una scelta*, in «Rinascimento», II serie, LV, 2015, pp. 225-255, che tuttavia nega l'esistenza di «un reale dissenso politico» tra i due poeti e riconduce la posizione di Boccaccio a una riproposizione delle «istanze dell'oligarchia fiorentina presso la quale prestava temporaneamente servizio» (p. 255). Molto utili anche le considerazioni di G. Ferrai, *Petrarca e la politica signorile*, in *Petrarca politico*, Atti del Convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2006, pp. 44-79; di G.M. Varanini, *Francesco Petrarca e i da Carrara, signori di Padova*, ivi, pp. 81-97; di L. Hérmant-Schebat, *Les figures du bon prince et du tyran dans la Senilis XIV, 1 de Pétrarque*, in *Le tyran et sa postérité. Réflexions sur les figures du pouvoir absolu de l'Antiquité à la Renaissance*, éd. par L. Boulègue, H. Casanova-Robin, C. Lévy, Paris, Classiques Garnier, 2013, pp. 271-285; di G. Baldassari, *Nodi politici (e intertestuali) tra Boccaccio e Petrarca*, in «Heliotropia», XII-XIII, 2015-2016, pp. 263-303; e di G. Cappelli, *Italia est tota plena tyrannis». Petrarca e l'impero alla luce della teoria giuridico-politica*, in *Petrarca politico*, a cura di F. Furlan, S. Pittaluga, Genova, Dipartimento di Antichità, filosofia e storia (Università di Genova), 2016, pp. 9-25.

⁵⁸ E. Fenzi, *Petrarca*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 38.

⁵⁹ In una lettera del 1348 (*Familiares*, III, 7), indirizzata a Paganino da Bizzozzero, Petrarca aveva difeso Luchino Visconti dall'accusa di essere un tiranno mossagli, *more solito*, dalla propaganda fiorentina e aveva ribaltato l'accusa contro i capi della repubblica, essi sì veri tiranni: «Quamlibet tyrannum vocent verissimi omnium tyranni, qui se patres patrie dici volunt» (Francesco Petrarca, *Le familiari*, ed. critica a cura di V. Rossi, vol. I [libri I-IV], Firenze, Sansoni, 1933, p. 117). Più tardi, rivolgendosi a Boccaccio (*Seniles*, VI, 2), Petrarca tornerà ad accusare implicitamente il regime fiorentino, affermando che era più facile sopportare la tirannia di un solo uomo che quella di un popolo intero: «Spero fore ne discam servire senex utque ubilibet animo liber sim, etsi corpore rebusque aliis subesse maioribus sit necesse, sive uni ut ego, sive multis ut tu. Quod nescio an gravius molestiusque iugi genus dixerim: pati hominem credo facilius quam tyrannum populum» (Francesco Petrarca, *Res Seniles. Libri V-VIII*, a cura di S. Rizzo, Firenze, Le Lettere, 2009, p. 118). Quest'ultimo concetto è presente anche nella *Invectiva contra quedam magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis*, con la quale nel 1355 Petrarca rispose all'accusa di aver preferito vivere presso i perfidi tiranni lombardi mossagli dal cardinale Jean de Caraman: «Nullus tyrannide locus vacat; ubi enim tyranni desunt, tyrannizant populi; atque ita ubi unum evasisse videre, in multos incideris» (Petrarca, *Opere latine*, vol. II, a cura di A. Bufano, Torino, Utet, 1975, p. 1014). Infine, nella citata lettera a Stefano Colonna (cfr. *supra*, nota 4), Petrarca parla della Toscana come di una terra sospesa tra una ambigua libertà e un temuto asservimento: «Tuscia [...] hodie inter ambiguam libertatem formidatumque servitium titubanti vestigio, quam in partem casura sit dubitat».

rappresenta, semmai, una decisa e consapevole scelta di campo, piú che una spia, una chiara dichiarazione di appartenenza a un contesto politico-culturale, quello repubblicano e guelfo della città di Firenze, che individua nel regime di popolo degli anni Trenta del Trecento un punto di riferimento ideale e che è impegnato da un lato in una serrata difesa della «florentina libertas» contro le mire egemoniche dei Visconti di Milano⁶⁰, dall'altro nella salvaguardia del sentimento civico, unica difesa contro la corruzione del potere oligarchico e l'ascesa di tiranni domestici quali, al tempo di Boccaccio, potevano essere i *leaders* dei «veri guelfi», sedicenti custodi di una ortodossia repubblicana e di una *libertas* cittadina che si voleva, però, far coincidere con il dominio di un ristretto gruppo di famiglie cristallizzati intorno alla Parte guelfa⁶¹.

⁶⁰ Per la fase trecentesca della polemica si veda ora A. Gamberini, *Orgogliosamente tiranni. I Visconti, la polemica contro i regimi dispotici e la risignificazione del termine tyrannus alla metà del Trecento*, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 77-93; per i primissimi anni del Quattrocento, invece, si rimanda a S.U. Baldassarri, *La vipera e il giglio. Lo scontro tra Milano e Firenze nelle invettive di Antonio Loschi e Coluccio Salutati*, Roma, Aracne, 2012. Si consideri anche il contesto di estrema difficoltà, quasi di isolamento, delle poche città italiane ancora governate da un regime repubblicano, contesto ben descritto da A. Zorzi, *L'angoscia delle repubbliche. Il «timor» nell'Italia comunale degli anni Trenta del Trecento*, in *The Languages of Political Society: Western Europe, 14th-17th Centuries*, ed. by A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma, Viella, 2011, pp. 287-324, secondo il quale, nel corso del quarto decennio del Trecento, Firenze e le principali città toscane cominciarono «a sviluppare un senso di angoscia nei confronti della proliferazione di poteri signorili che nel resto d'Italia si erano manifestati da piú lungo tempo» (p. 313). Sul contesto politico generale cfr. G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale*, in «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 99-120.

⁶¹ Brucker, *Florentine Politics and Society*, cit., pp. 183-187; V. Mazzoni, *Accusare e proscrivere. Il nemico politico. Legislazione antigibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini, 2010. Per un inquadramento piú ampio cfr. C. Klapisch-Zuber, *Ritorno alla politica. I magnati fiorentini 1340-1440*, Roma, Viella, 2009. Appare riduttivo e ingeneroso il giudizio di P.G. Ricci e V. Zaccaria che nell'Introduzione all'edizione del *Decasibus* sin qui utilizzata, a p. XLVII, negano ogni valenza politica ai giudizi sostanzialmente negativi che Boccaccio riserva ai governanti della sua epoca: «Non si potrà da questi giudizi ricavare una concezione politica che il Boccaccio non ebbe, anche se mostrò simpatia [...] verso la plebe e la sua "legge" [...] ma si dovrà prendere atto come di reazioni personali a momenti e situazioni storiche di qualche rilievo». Altrettanto fuorviante, a nostro giudizio, la lettura di U. Dotti, *Vita di Petrarca*, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 283-284, che pur riconoscendo le ragioni «politiche» della reazione di Boccaccio alla notizia del trasferimento di Petrarca presso i Visconti («primo segnale di quello scontro che si verificherà sempre piú spesso nel tempo tra sostenitori della "libertas" oligarchica e fautori della tirannide intesa come necessario strumento di pacificazione»), giudica la posizione di Boccaccio poco

Dopo Boccaccio saranno molti gli intellettuali fiorentini variamente impegnati nella gestione della cosa pubblica che, pur tra tante sfumature, ribadiranno l'importanza del tirannicidio o, quantomeno, della resistenza contro la tirannide: Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Alamanno Rinuccini, Girolamo Savonarola, Mario Salamonio, Jacopo Nardi, Lorenzino de' Medici, Donato Giannotti⁶².

Particolarmente significativa, per il tema trattato, la lettera scritta da Coluccio Salutati ad Andreolo Arese, cancelliere di Gian Galeazzo Visconti, il 25 ottobre 1385, pochi mesi dopo la cattura di Bernabò Visconti, temibile tiranno, nefasto non solo per Firenze ma, almeno nell'interpretazione di Salutati, per l'Italia intera, in quanto ostacolo al raggiungimento di quella *pax Italiae* che conservando l'equilibrio fra le potenze regionali avrebbe garantito anche la sicurezza della repubblica fiorentina. In essa il cancelliere fiorentino giustifica e loda l'operato di Gian Galeazzo, che pochi mesi prima aveva catturato il tiranno, e si spinge sino a giustificare il tirannicidio riprendendo argomentazioni e citazioni divenute correnti: le leggi umane e divine consentono l'insurrezione contro un regime tirannico e l'uccisione del tiranno è fonte di gloria⁶³; inoltre, argomenta Salutati, se le leggi civili

lungimirante in quanto non allineata con «l'avvenire dell'eredità comunale» ovvero con la formazione dello «stato regionale dittatoriale e assoluto».

⁶² D'Addio, *Il Tirannicidio*, cit., pp. 521-547 e la precisazione di p. 512: «In questi scrittori il tirannicidio non è solamente l'atto generoso ed eroico di chi si sacrifica per restituire ai cittadini la libertà oppressa dal tiranno, ma è, soprattutto, il diritto di resistenza attiva al tiranno che appartiene a tutti i cittadini: da questo punto di vista il tirannicidio pone il problema di indicare le situazioni in cui è ammesso il diritto di resistenza e i modi con cui deve essere esercitato». Sull'elaborazione di un pensiero chiaramente antitirannico a Firenze nel corso del Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento si veda anche J.-L. Fournel, J.-C. Zancarini, «Ôtez-moi Brutus de la tête!» *Tyrannicide et droit de résistance à Florence de Coluccio Salutati à Donato Giannotti*, in *Le Droit de résistance*, cit., pp. 47-69.

⁶³ *Epistolario di Coluccio Salutati*, vol. II, a cura di F. Novati, Roma, Istituto storico italiano, 1893, pp. 146-159. I riferimenti classici utilizzati sono, come al solito, il *De officiis* di Cicerone (p. 149: «Ut inquit fons eloquentie Cicero, vite tyranni ea conditio sit, ut qui illum eripuerit in maxima gratia futurus sit et gloria») e, ancora una volta, la tragedia *Hercules furens* di Seneca (p. 152: «Ut Tragicus ait, "victima haut amplior ulla / Potest magisque optima mactari Iovi / Quam rex iniquus"»). Stessi concetti e stessi riferimenti troviamo nella lettera scritta nel 1390 per spronare Giovanni III d'Armagnac contro Gian Galeazzo Visconti («impurissimum hominem, qui titulo regii nominis ornare suam tyrannidem serenitatemque regiam polluere cupiebat»), citata da De Rosa, *Coluccio Salutati*, cit., p. 151, nota 56: «Videmus vos, sicut veram nobilitatem decet, sua scandala et suas turpitudines abhorrere. Nec potest, credite nobis, eminentia vestra, nec,

consentono di uccidere i nemici privati (masnadieri, grassatori, violatori della proprietà, adulteri), a maggior ragione sarà lecito uccidere i nemici della repubblica per difenderne la libertà e consentire una speranza ai popoli oppressi:

Licet hostem occidere; licet quemcunque principem civitatem non sui iuris impentem, etiam si de imperii gloria solummodo certet, nedum impune perminere, sed cum gloria trucidare⁶⁴.

Negli scritti di alcuni fra gli autori citati la vicinanza al pensiero di Boccaccio è evidente. Basti ricordare le parole di Jacopo Nardi cinque anni dopo il ritorno dei Medici a Firenze, avvenuto nel 1530, che con artificio retorico si chiede quale impresa «a Dio sia più accetta e agli uomini più grata, che spegnere i tiranni»⁶⁵. Di lì a poco, nel 1537, Lorenzino de' Medici, «il nuovo Bruto toscano»⁶⁶, avrebbe ucciso il tiranno Alessandro de' Medici⁶⁷. Ma

quicquid in mundo principum est, concipere iustius odium nec deo gratiorem hostiam immolare quam tyrannum iniquum».

⁶⁴ *Epistolario di Coluccio Salutati*, cit., p. 153.

⁶⁵ I. Nardi, *Orazione fatta in Napoli dalli fuorusciti fiorentini allo imperatore Carlo V nel tempo che vi era il duca Alessandro de' Medici l'anno 1535*, in Id., *Istorie della città di Firenze*, a cura di A. Gelli, Firenze, Le Monnier, 1858, vol. I, p. 383.

⁶⁶ B. Varchi, *Storia fiorentina*, a cura di L. Arbib, Firenze, Società editrice delle storie del Nardi e del Varchi, 1844, vol. III, p. 288.

⁶⁷ L'*Apologia* di Lorenzino de' Medici, consultata nell'edizione curata da F. Erspamer, Roma, Salerno Editrice, 1991, è solitamente considerata come una giustificazione sul piano ideologico del tirannicidio (p. 48: «e tiranni in qualunque modo si ammazzino e si spenghino, sien ben morti»); in essa, tuttavia, l'Autore non imposta una difesa del tirannicidio, della quale non vede la necessità essendo lo scritto indirizzato ai fuoriusciti repubblicani, ma rivendica velocemente la liceità dell'atto compiuto (p. 47: «Così come loro [*scil.* i tiranni] pervertono e confondono tutte le legge e tutti e buon costumi, così gl'uomini sono abbligati, contro a tutte le legge e a tutte l'usanze, cercar di levarli di terra; e quanto prima lo fanno, tanto più son da lodare») e si preoccupa, soprattutto, di giustificare la scelta di abbandonare Firenze subito dopo l'uccisione del duca Alessandro, aspramente criticata dai fuoriusciti fiorentini che lo accusavano di non aver saputo gestire le conseguenze del suo atto. Per una accurata ricostruzione dell'intera vicenda si veda ora S. Dall'Aglio, *L'assassino del duca. Esilio e morte di Lorenzino de' Medici*, Firenze, Olschki, 2011, che propone una nuova datazione dell'*Apologia*, scritta di getto subito dopo l'uccisione del tiranno e successivamente ritoccata in alcune parti, e fa emergere il coinvolgimento dell'imperatore Carlo V nell'assassinio di Lorenzino, avvenuto a Venezia il 25 febbraio 1548. Considerazioni utili anche in F. Russo, *L'Apologia del tirannicidio di Lorenzino De' Medici: dalla teoria alla prassi politica*, in «Annali dell'Università Suor Orsola Benincasa», 2006-2007, pp. 3-28, secondo la quale «Lorenzino conclude [...] quel lungo cammino di legittimazione del diritto di resistenza attiva al potere politico,

già nel 1478 la congiura de' Pazzi aveva portato alla morte di Giuliano de' Medici e alla miracolosa salvezza del vero obiettivo dei congiurati, Lorenzo il Magnifico, un'azione che, secondo Alamanno Rinuccini, doveva essere celebrata con ogni lode e avrebbe reso eterna gloria a Giacomo e Francesco Pazzi, che avevano tentato di restituire alla patria fiorentina la libertà che era stata soppressa dalla crudelissima tirannide dei Medici⁶⁸. Due anni prima, nel 1476, tre giovani aristocratici milanesi, Girolamo Olgiati, Gian Andrea Lampugnani e Carlo Visconti, imbevuti di cultura classica attraverso l'insegnamento di Cola Montano, avevano ucciso il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza⁶⁹.

intrapreso, fra dubbi e incertezze, dall'umanesimo civile fiorentino, condotto, tramite il realismo delle considerazioni machiavelliane, alle sue conseguenze fattuali da Lorenzino stesso» (p. 24). Un avvincente affresco delle attese, delle passioni e degli eventi che precedettero e accompagnarono l'assassinio del duca Alessandro è offerto da P. Simoncelli, *Fuoriuscismo repubblicano fiorentino 1530-1554*, vol. I, 1530-1537, Milano, Franco Angeli, 2006, che alla nota 4 di p. 174 non esclude la possibilità che Lorenzino abbia trovato una ispirazione letteraria nella novella del *Decamerone* che narra dell'assassinio del principe di Morea.

⁶⁸ Alamanno Rinuccini, *Dialogus de libertate*, a cura di F. Adorno, in «Atti e memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria"», XXII, 1957, p. 273: «Itaque facinus gloriosissimum et omni laude celebrandum sunt aggressi, ut sibi patriaeque ablatam libertatem restituerent; quorum coepts licet, ut plerumque fit, fortuna sit adversata, eorum tamen consilium et institutum perpetuo laudabitur, digneque apud sanae mentis homines habebuntur, qui Siracusio Dioni, Atheniensibus Aristogitoni et Harmodio, Romanis Bruto et Cassio et aetatis nostrae Mediolanensibus Iohanni Andreae Hieronymoque adnumerentur».

⁶⁹ Sull'umanista emiliano si veda la voce di P. Orvieto, *Capponi, Nicola, detto Cola Montano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XIX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1976, pp. 83-86, e ora T. Daniels, *Umanesimo, congiure e propaganda politica: Cola Montano e l'Oratio ad Lucenses. Con edizione e traduzione dell'Oratio e delle Confessioni di Cola Montano e Pietro Baldinotti*, Roma, Roma nel Rinascimento, 2015. Nel corso del XV secolo l'uccisione del tiranno diverrà strumento di lotta per la conquista del potere in ambito cittadino o per la soluzione di questioni che vedevano contrapposte le potenze regionali della penisola italiana. Così, ad esempio, nel 1488 l'assassinio di Girolamo Riario a Forlì e quello di Galeotto Manfredi a Imola saranno il risultato di rotture interne ai gruppi dirigenti cittadini, pesantemente influenzati dalle condizioni politiche generali e dalle ambizioni delle potenze limitrofe; cfr. M. Pellegrini, *Congiure di Romagna. Lorenzo de' Medici e il duplice tirannicidio a Forlì e a Faenza nel 1488*, Firenze, Olschki, 1999. Per il contesto politico generale è ancora utile R. Fubini, *La congiura dei Pazzi: radici politico-sociali e ragioni di un fallimento*, in *Lorenzo de' Medici, New Perspectives*, Proceedings of the international conference (New York, April 30 to May 2 1992), ed. by B. Toscani, Frankfurt a.M., Peter Lang, 1993, pp. 219-248, ora in Id., *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 87-106.

In conclusione possiamo affermare che nel corso del Trecento, in un contesto generale caratterizzato dalla inarrestabile affermazione del fenomeno signorile, un numero significativo per quantità e qualità di autori italiani – uomini politici, giuristi, letterati che operano prevalentemente nelle regioni centrali della Penisola – riprende dalle opere dei grandi maestri di virtù civili e repubblicane della letteratura classica, e in particolare dall'*Hercules furens* di Seneca⁷⁰ e dal *De officiis* di Cicerone⁷¹, recuperato a volte tramite la mediazione del *Policraticus* di Giovanni di Salisbury, e sviluppa con forza alcune argomentazioni a sostegno del tirannicidio, inteso come azione svolta da un singolo o da un gruppo ristretto di individui con l'obiettivo di eliminare fisicamente il tiranno. Tra di essi spicca il nome di Giovanni Boccaccio, che non è un ideologo *tout court* del tirannicidio ma, più semplicemente e coerentemente con i suoi modelli classici e con i suoi ideali politici, si riconosce in un mondo che vede nel tirannicidio la possibile e doverosa soluzione di un problema politico grave – la perdita della *libertas* repubblicana o, meglio, la scomparsa della *Florentina libertas* – e che con la diffusione del *De casibus virorum illustrium* ha certamente contribuito alla formazione di quel pensiero repubblicano fiorentino, antitirannico e antimediceo⁷², che scavalca i limiti

⁷⁰ Il ricorso, più o meno letterale, ai versi della tragedia di Seneca, solitamente preferita a passi di altre opere dello stesso Autore, quali il *De clementia* e il *De beneficiis*, altrettanto chiari contro la tirannide, dipende probabilmente dalla loro forza retorica, amplificata nella versione di Boccaccio: «Nulla fere sit Deo acceptior hostia tyranni sanguine» (cfr. *supra*, nota 52).

⁷¹ Per l'importanza di Cicerone nella formazione del pensiero politico delle città italiane si veda C.J. Nederman, *Nature, Sin and the Origins of Society: The Ciceronian Tradition in Medieval Political Thought*, in «Journal of the History of Ideas», XLIX, 1988, 1, pp. 3-26.

⁷² Certa appare l'influenza sul pensiero del teologo Jean Petit, che nella sua difesa del tirannicidio – scritta per giustificare l'assassinio del duca d'Orléans, fratello del re, per mano degli uomini del duca di Borgogna nel 1407, e basata sull'idea che ogni suddito della monarchia ha il dovere di contrapporsi a chi intende instaurare un potere tirannico – individua in Boccaccio e nel *De casibus* un punto di riferimento morale, al pari del *De officiis* di Cicerone. Sull'intera vicenda resta ancora oggi fondamentale la monografia di Alfred Coville su *Jean Petit* del 1932. Si consideri, in particolare, la terza asserzione di Petit: «Il est licite à chacun subject, sans quelconque mandement ou commandement, selon les loix, morale, naturelle et divine, d'occire ou de faire occire iceluy traistre et desloyal tyran, et non pas seulement licite, mais honnorable et meritoire, mesmement quand il est de si grand puissance que justice ne peut bonnement estre faite par le souverain» (Coville, *Jean Petit*, cit., p. 523). Per un utile aggiornamento si rimanda a C. Fiocchi, *Una teoria della resistenza: Jean Petit e la Justification du Duc de Bourgogne*, in «Rivista di storia della filosofia», LV, 2000, pp. 161-186.

temporali del Medioevo e giunge fino a Donato Giannotti⁷³, l'ultimo grande teorico degli ordinamenti repubblicani⁷⁴.

⁷³ Sul tirannicidio nel pensiero di Donato Giannotti si veda D'Addio, *Il Tirannicidio*, cit., pp. 544-547. Più in generale, oltre al profilo biografico di S. Marconi, *Giannotti, Donato*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. LIV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2000, pp. 527-533, il suo apporto alla storia del pensiero politico è ben delineato da A. Riklin, *The Division of Power avant la lettre: Donato Giannotti (1534)*, in «History of political thought», XXIX, 2008, 2, pp. 257-272. Per il testo di uno dei suoi trattati più importanti si veda D. Giannotti, *Repubblica Fiorentina. A Critical Edition and Introduction*, ed. by G. Silvano, Genève, Droz, 1990. Giannotti, pur additando ad esempio tanto il primo quanto il secondo Bruto, sembra preferire la rivolta popolare che costringe il tiranno alla fuga e consente di ripristinare l'ordinamento repubblicano, rispetto all'uccisione del tiranno stesso, azione che non sempre si rivela determinante per rovesciare la tirannide; cfr. G. Bisaccia, *La «Repubblica fiorentina» di Donato Giannotti*, Firenze, Olschki, 1978, pp. 157-158; tuttavia, in una lettera inviata nel 1541 al cardinale Ridolfi, non esita a tessere le lodi di Lorenzino de' Medici, che aveva ucciso un «saevissimum tyrannum» (R. Starn, *Donato Giannotti and his Epistolae. Biblioteca universitaria Alessandrina, Rome, Ms. 107*, Genève, Droz, 1968, n. XXVIII, p. 142).

⁷⁴ D'Addio, *Il tirannicidio*, cit., p. 599: «L'ideale della libertà repubblicana, la critica della tirannide e la connessa giustificazione del tirannicidio sono strettamente connessi con una concezione della vita civile e della cultura che ispira momenti ed episodi particolarmente importanti della storia politica italiana dalla seconda metà del '300 al primo trentennio del '500».